



COMUNE DI PARTANNA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI



Città d'Arte e Turistica

Disciplinare per la gestione dell'Albo comunale degli Avvocati di fiducia

Art. 1 – Oggetto

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un apposito registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, selezionati sulla base di valutazioni tecniche, organizzative e di qualità delle prestazioni offerte, diviso in numero 6 sezioni:

1. Contenzioso amministrativo;
2. Contenzioso civile;
3. Contenzioso penale;
4. Contenzioso tributario;
5. Giurisdizioni superiori;
6. Sezione speciale, riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 5 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili e tributarie, il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente disciplinare si applica per l'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati che verranno chiamati in occasione dell'affidamento di incarichi di tipo legale e patrocinio legale innanzi a tutte le magistrature, con procedura di affidamento ai sensi del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 sino ad un valore massimo di 40.000,00 euro, oltre Iva ed oneri di legge.

Art. 3 – Gestione elenco

La gestione dell'Albo compete ai Servizi Legali. Le richieste di informazioni possono essere rivolte al Comune di Partanna, Via Vittorio Emanuele, 18 - Tel 0924 – 923163/923190 Fax 0924 – 923195

Pec:vicesegreteria.partanna@pec.it; email:doriana.nastasi@unionebelice.it

Art. 4 – Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Art. 5 – Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostantive a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) Non aver sostenuto cause contro il Comune di Partanna da almeno due anni;
- d) Non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- e) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- f) possedere esperienza nella materia oggetto della controversia, rilevabile sia attraverso la disanima della precedente attività difensiva espletata a favore di enti pubblici sia attraverso i titoli posseduti;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
- j) non trovarsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o una delle cause ostantive previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (norma antimafia);
- k) possedere adeguata e documentata capacità professionale;
- l) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Art. 6 – Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati

La richiesta di iscrizione all'Albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Partanna, Via Vittorio Emanuele 18 – 91028 Partanna, corredata dalla documentazione indicata all'art. 7, con l'indicazione delle sezioni in cui si desidera essere iscritti.

Sul plico deve essere riportata la dicitura: **Iscrizione Albo comunale avvocati di fiducia**. Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

L'istanza può essere inviata anche al seguente indirizzo
pec:vicesegreteria.partanna@pec.it.

Art. 7 – Documenti da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia devono presentare in allegato all'istanza di cui al modello 1 la seguente documentazione:

- a) Questionario anagrafico fornito dal Comune di Partanna con l'indicazione delle materie di specialità e le sezioni in cui si desidera essere iscritto, debitamente compilato e sottoscritto;
- b) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati;
- c) Curriculum vitae;
- d) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che:

- Il professionista non si trova in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 80 del D.Legs. n. 50/2016;
- Il professionista non ha sostenuto cause contro il Comune di Partanna da almeno due anni;
- Nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- Il professionista non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,
- Il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- Il professionista non si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
- Il professionista non si trova in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (norma antimafia);
- Il professionista è in possesso di polizza per responsabilità assicurativa professionale.

Art. 8 – Accertamento dei requisiti di iscrizione

L'accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia è compiuta da un'apposita commissione composta da tre membri e presieduta dal Responsabile dei Servizi Legali.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione tramite pec oltre attraverso la pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale del Comune di Partanna, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione. Nel caso di rifiuto dell'iscrizione, verrà recapitata comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

Art. 9 – Validità dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione dei soggetti all'Albo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.

Art. 10 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo fornitori

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, 60 giorni prima della scadenza del termine di validità, la documentazione di cui al precedente art. 7.

Art. 11 – Criterio di affidamento degli incarichi agli Avvocati iscritti all'Albo comunale.

Gli avvocati di fiducia che verranno iscritti all'albo comunale, previa adesione al Bando e verifica della sussistenza dei requisiti, saranno scelti sulla base del criterio di rotazione e specialità in ragione dell'incarico da affidarsi e della specifica professionalità richiesta, secondo criteri non discriminatori, di economicità ed efficacia e nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 12 – Sospensione dell'Albo

La sospensione dall'Albo ha luogo per la durata di un anno nel caso in cui per tre volte, nell'arco del periodo di iscrizione, non sia stato accettato l'incarico proposto. Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Partanna potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo. Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Art. 13 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) Accertata grave inadempienza;
- b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) Mancato rinnovo alla scadenza del triennio di validità;

Nei soli casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente, la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

Salvo il caso di cui alla lettera c) del 1° comma, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

Art. 14 – Aggiornamento dell'Albo

L'aggiornamento dell'albo avverrà all'inizio dell'anno entro il primo semestre.